

**DELIBERAZIONE 21 MARZO 2023
113/2023/R/EEL**

**PROROGA DEI TERMINI DI CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI AVVIATI CON LA
DELIBERAZIONE 239/2022/E/EEL PER L'OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL
CONSIGLIO DI STATO RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 333/2016/R/EEL IN TEMA DI VALORIZZAZIONE DEGLI
SBILANCIAMENTI EFFETTIVI PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1243^a riunione del 21 marzo 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, n. 342/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 342/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, n. 239/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 239/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, n. 285/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 333/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2022, 239/2022/E/eel (di seguito: deliberazione 239/2022/E/eel);
- le deliberazioni dell'Autorità 5 dicembre 2017, da 830/2017/E/eel a 840/2017/E/eel (di seguito: deliberazioni da 830/2017/E/eel a 840/2017/E/eel);

- le comunicazioni del Direttore della Direzione Mercati all'ingrosso e sostenibilità ambientale del 23 febbraio 2023 (prot. Autorità 13105, 13114, 13125, 13122, 13126) ai destinatari dei procedimenti avviati con la deliberazione 239/2022/E/eel (di seguito: comunicazioni 23 febbraio 2023).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 333/2016/E/eel, l'Autorità ha disciplinato la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014 in seguito alle sentenze del TAR Lombardia 1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015, per effetto delle quali sono state annullate le deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel, 285/2013/R/eel, nonché tenendo conto della sentenza 2457/2016 del Consiglio di Stato in materia di ottemperanza alle sentenze sopracitate;
- più in dettaglio con la deliberazione 333/2016/R/eel l'Autorità ha previsto:
 - la liquidazione degli sbilanciamenti effettivi sulla base di una disciplina standard che ricalcasse quanto previsto dalle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel, 285/2013/R/eel;
 - il diritto per gli utenti del dispacciamento di richiedere, al posto alla disciplina standard, l'applicazione di una disciplina alternativa basata sull'applicazione delle regole incluse nella deliberazione 111/06 nella versione previgente all'adozione della deliberazione 342/2012/R/eel; la richiesta è unica per gruppo societario e si applica a tutti gli utenti del dispacciamento del gruppo;
 - l'effettuazione da parte del Direttore della Direzione Mercati (ora Direttore della Direzione Mercati all'ingrosso e sostenibilità ambientale) di verifiche a campione su 10 gruppi societari che avessero chiesto la disciplina alternativa al fine di accertare eventuali condotte di programmazione non coerenti con le finalità del servizio di dispacciamento; le verifiche sono limitate ad un solo semestre;
 - in caso di accertamento di condotte non coerenti con le finalità del servizio di dispacciamento, la liquidazione degli sbilanciamenti effettivi occorsi nel semestre oggetto di verifica con applicazione della disciplina standard;
- in attuazione della deliberazione 333/2016/R/eel, l'Autorità ha adottato le deliberazioni da 830/2017/E/eel a 840/2017/E/eel, con le quali ha concluso i procedimenti individuali, avviati a campione nei confronti dei gruppi societari che avevano esercitato la facoltà di accedere alla disciplina alternativa, confermando l'applicazione della disciplina alternativa in caso di condotte coerenti con le finalità del servizio di dispacciamento e disponendo l'applicazione della disciplina standard in caso contrario;
- alcuni utenti del dispacciamento per i quali in esito al procedimento individuale di cui al precedente alinea è stata disposta l'applicazione (per il semestre considerato) della disciplina standard, in luogo di quella alternativa, hanno presentato ricorso avverso al relativo provvedimento;
- al termine dei diversi gradi di giudizio intercorsi, le deliberazioni 830/2017/E/eel, 835/2017/E/eel, 836/2017/E/eel, 837/2017/E/eel e 838/2017/E/eel sono state parzialmente annullate dal Consiglio di Stato, rispettivamente con le sentenze

7377/2020, 6650/2020, 5700/2021, 6652/2020 e 8170/2021, per difetto di istruttoria e conseguente motivazione (valevole per tutti i provvedimenti) in ordine alla correlazione tra gli sbilanciamenti effettivi imputati all'appellante e l'incremento del c.d. corrispettivo *uplift* (cioè dei conseguenti costi in capo alla collettività); più nel dettaglio, le carenze istruttorie stigmatizzate dal giudice amministrativo riguardano le verifiche dei “comportamenti strumentali con oneri impropri a carico della generalità degli utenti”, verifiche che, secondo il giudice, avrebbero dovuto considerare se gli sbilanciamenti in controfase fossero stati effettivamente idonei a incrementare gli oneri per la clientela finale, oppure a mitigare un tale incremento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 239/2022/E/eel l'Autorità, per ciascuno degli utenti del dispacciamento destinatari delle deliberazioni 830/2017/E/eel, 835/2017/E/eel, 836/2017/E/eel, 837/2017/E/eel e 838/2017/E/eel parzialmente annullate dal Consiglio di Stato, ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alla rispettiva sentenza del Consiglio di Stato, nominando come responsabile dei procedimenti il Direttore della Direzione Mercati all'ingrosso e sostenibilità ambientale;
- più nel dettaglio, come chiarito nelle premesse della deliberazione 239/2022/E/eel, era necessario svolgere un supplemento di istruttoria finalizzato a tenere conto dell'incidenza dei possibili risparmi di spesa derivanti dagli eventuali effetti positivi degli sbilanciamenti in controfase;
- la deliberazione 239/2022/E/eel ha previsto che il responsabile dei procedimenti comunicasse gli esiti entro il termine ordinatorio di 180 giorni, con chiusura definitiva dei procedimenti stessi entro il 31 marzo 2023;
- l'effettuazione del supplemento di istruttoria ha richiesto ripetute interlocuzioni con la società Terna S.p.A (di seguito: Terna) al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie, comportando il superamento del termine ordinatorio di 180 giorni previsto dalla deliberazione 239/2022/E/eel per la comunicazione degli esiti dei procedimenti agli utenti del dispacciamento interessati; tali esiti sono stati trasmessi con le comunicazioni 23 febbraio 2023;
- unitamente alle comunicazioni degli esiti dei procedimenti, il responsabile del procedimento, al fine di assicurare la massima trasparenza e il rispetto del contraddittorio, ha assegnato agli utenti del dispacciamento un termine per poter inviare memorie non superiore a 30 giorni dal ricevimento degli esiti suddetti o dalla pubblicazione da parte di Terna dei dati relativi al segno reale dello sbilanciamento aggregato zonale relativo al semestre oggetto delle verifiche, qualora successiva;
- la pubblicazione dei dati da parte di Terna avverrà nel corso del mese di marzo 2023.

RITENUTO CHE:

- la conclusione dei procedimenti avviata con la deliberazione 239/2022/E/eel, originariamente fissata al 31 marzo 2023, sia incompatibile con il termine ultimo per le memorie di replica assegnato agli utenti del dispacciamento coinvolti al fine di garantire la massima trasparenza e il contraddittorio;
- sia pertanto opportuno, anche al fine di consentire al responsabile del procedimento un tempo congruo per valutare le eventuali memorie di replica da parte degli utenti del dispacciamento, posticipare al 4 agosto 2023 i termini di chiusura dei procedimenti individuali avviati con la deliberazione 239/2022/E/eel

DELIBERA

1. di posticipare al 4 agosto 2023 il termine di chiusura dei procedimenti individuali avviati con la deliberazione 239/2022/E/eel;
2. di notificare il presente provvedimento alle società elencate nella Colonna 1 della *Tabella 1* allegata alla deliberazione 239/2022/E/eel, nonché alla società Terna S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

21 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini